



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Recupero Etico Sostenibile S.p.A. ("RES" o la "Società") sul quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 18 novembre 2026, in prima e unica convocazione: "Adozione del regolamento assembleare, con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Signori Azionisti,

si richiama alla Vostra attenzione la proposta di delibera sottoposta all'esame dell'Assemblea in sede ordinaria, concernente l'adozione, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 6, del codice civile, di un regolamento volto a disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari della Società (il "**Regolamento Assembleare**"), con efficacia subordinata all'ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan ("**Euronext Milan**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e decorrente dalla data di inizio delle relative negoziazioni (la "**Data di Avvio delle Negoziazioni**").

La presente relazione (la "**Relazione**") è messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa applicabile, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.recuperoeticosostenibile.it, sezione "Governance > Assemblea degli azionisti".

1. Motivazioni della proposta

La proposta si inserisce nel contesto del progetto di ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su Euronext Milan e, ricorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan, con contestuale revoca delle stesse dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (il "**Translisting**"), sottoposto alla Vostra approvazione al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, alla cui relazione illustrativa si rinvia.

In linea con la prassi delle società con azioni negoziate su un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno dotare la Società di un regolamento che disciplini in modo trasparente e predeterminato lo svolgimento delle riunioni assembleari, a tutela del diritto di ciascun azionista di intervenire, prendere la parola ed esprimere il proprio voto, nonché dell'ordinato andamento dei lavori.

Il Regolamento Assembleare è coordinato con il nuovo testo di statuto sociale sottoposto all'approvazione dell'Assemblea al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria (il "**Nuovo Statuto**"), destinato ad acquisire efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, al quale fanno riferimento i relativi rinvii. Esso trova applicazione alle Assemblee che si tengono mediante adunanza in luogo fisico, mentre le Assemblee nelle quali l'intervento e il voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), ovvero che si svolgano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, sono disciplinate dallo statuto, dall'avviso di convocazione e dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1 del TUF, trovando il Regolamento Assembleare applicazione solo in via residuale e in quanto compatibile.

2. Contenuto del Regolamento Assembleare

Sede legale: Zona Ind.le snc, Pettoranello del Molise 86090 (IS)
Sede operativa: Tufo Colonoco – 86170 Isernia – Tel. 08651745858
Partita Iva: 00333320943



Il Regolamento Assembleare, il cui testo è allegato alla presente Relazione sub **Allegato A**, disciplina, in sintesi:

- (i) l'ambito di applicazione e il coordinamento con le disposizioni di legge, con lo statuto e con l'avviso di convocazione, in caso di contrasto prevalendo lo statuto (articolo 1);
- (ii) i soggetti legittimati a intervenire, partecipare e assistere all'Assemblea (articolo 2);
- (iii) la verifica della legittimazione all'intervento, l'identificazione dei partecipanti e l'accesso ai lavori, anche mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'effettuazione e la conservazione di registrazioni a supporto della verbalizzazione (articolo 3);
- (iv) la costituzione dell'Assemblea, l'apertura dei lavori e la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno (articoli 4 e 5);
- (v) gli interventi, le risposte e le repliche, ivi incluse le modalità di trattazione delle domande pervenute prima dell'Assemblea (articolo 6);
- (vi) la sospensione e il rinvio dei lavori (articolo 7) e i poteri del Presidente volti ad assicurarne l'ordinato svolgimento (articolo 8);
- (vii) le operazioni di voto, ivi incluse la verifica dei diritti di voto esercitabili tenuto conto della maggiorazione del diritto di voto, l'ordine di votazione delle proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazione, il coordinamento con il meccanismo del voto di lista e la rilevazione distinta del voto dei soci non correlati nelle deliberazioni relative a operazioni con parti correlate (articoli 9 e 10);
- (viii) la chiusura dei lavori e le disposizioni finali, ivi incluse le modalità di modifica del Regolamento Assembleare e la sua efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni (articoli 11 e 12).

Con riferimento alle modifiche del Regolamento Assembleare, si segnala che esse sono di competenza dell'Assemblea ordinaria, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione potrà apportare le modifiche necessarie ad adeguarne le disposizioni a sopravvenute norme imperative.

3. Proposta di deliberazione

Signori Azionisti, alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Recupero Etico Sostenibile S.p.A., esaminato il testo del regolamento assembleare e vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- (1) *di approvare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 6, del codice civile, il regolamento assembleare nel testo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, con efficacia subordinata all'ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e decorrente dalla data di inizio delle relative negoziazioni;*





- (2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi incluso il potere di apportare al regolamento assembleare le modifiche di carattere formale e non sostanziale che dovessero rendersi necessarie od opportune, anche su richiesta delle autorità competenti."*

Pettoranello del Molise, 15 ottobre 2026.

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
(Antonio Valerio (1973))





Allegato A
Regolamento Assembleare

RECUPERO ETICO SOSTENIBILE S.P.A.
REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento (il **“Regolamento Assembleare”**) disciplina lo svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti (l’**“Assemblea”**) di RECUPERO ETICO SOSTENIBILE Società per Azioni, in sigla RES S.p.A. (la **“Società”**), mediante adunanza in luogo fisico, con intervento ed esercizio del diritto di voto diretto degli aventi diritto, indipendentemente dalle ulteriori eventuali modalità di intervento ed esercizio del voto, ivi inclusa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione consentita dall’Avviso di Convocazione (come di seguito definito) ai sensi dell’articolo 12.6 dello statuto sociale (lo **“Statuto”**).
- 1.2 Le Assemblee nelle quali l’intervento e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (rispettivamente, il **“Rappresentante Designato”** e il **“TUF”**), nonché le Assemblee che si svolgano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con intervento diretto degli aventi diritto, sono disciplinate dall’articolo 12 dello Statuto, dall’Avviso di Convocazione e, ove adottato, dal regolamento approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 125-*bis*.1, comma 3, del TUF e dell’articolo 12.5 dello Statuto (il **“Regolamento Speciale”**). A tali Assemblee il Regolamento Assembleare si applica esclusivamente per quanto non disciplinato dal Regolamento Speciale, ove adottato, e, in ogni caso, in quanto compatibile con le modalità di svolgimento prescelte.
- 1.3 Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento Assembleare, si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, lo Statuto e quanto di volta in volta previsto nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, anche mediante rinvio al sito *internet* della Società (l’**“Avviso di Convocazione”**). In caso di contrasto tra il Regolamento Assembleare e lo Statuto, prevale lo Statuto.
- 1.4 Il Regolamento Assembleare è messo a disposizione degli azionisti presso la sede legale, nei luoghi in cui si svolgono le riunioni assembleari e sul sito *internet* della Società.

Articolo 2

Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

- 2.1 Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, anche mediante rappresentante, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dell’articolo 12 dello Statuto e dell’Avviso di Convocazione.



- 2.2 Possono partecipare all'Assemblea dirigenti o dipendenti della Società o delle società del gruppo, i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti, il Rappresentante Designato, ove nominato, e altri soggetti, ivi inclusi consulenti, la cui partecipazione sia ritenuta utile dal presidente dell'Assemblea (il "**Presidente**") in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
- 2.3 Possono assistere all'Assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.
- 2.4 Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei paragrafi 2.2 e 2.3.

Articolo 3

Verifica della legittimazione, identificazione e accesso all'Assemblea

- 3.1 La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea e l'identificazione personale degli aventi diritto sono effettuate, a seconda delle modalità di svolgimento della riunione, nel luogo fisico in cui si tiene l'Assemblea ovvero mediante i mezzi di telecomunicazione utilizzati per la partecipazione, secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di Convocazione. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione dell'intermediario di cui all'articolo 12.2 dello Statuto.
- 3.2 Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono farsi identificare secondo le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione. In caso di partecipazione in presenza, essi esibiscono al personale incaricato dalla Società un documento di identificazione personale. Il personale incaricato dalla Società può rilasciare apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.
- 3.3 Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea, gli aventi diritto possono far pervenire alla Società la documentazione comprovante tale legittimazione, con le modalità e nei termini indicati nell'Avviso di Convocazione.
- 3.4 Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria degli aventi diritto possono far pervenire alla Società la documentazione comprovante tali poteri, con le modalità e nei termini indicati nell'Avviso di Convocazione, ferme le modalità di notifica della delega previste dall'articolo 12.3 dello Statuto.
- 3.5 Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 9.3, gli intervenuti che si allontanano, anche temporaneamente, dal luogo in cui si svolge l'Assemblea o interrompono il collegamento a distanza sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato, affinché siano aggiornati i dati relativi alle presenze, al capitale rappresentato e ai diritti di voto.
- 3.6 Salvo autorizzazione del Presidente, i partecipanti non possono effettuare registrazioni o riprese. La Società può registrare i lavori esclusivamente a supporto della redazione del verbale. Le registrazioni sono accessibili ai soli soggetti autorizzati e sono conservate per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle predette finalità e, comunque, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle eventuali esigenze di accertamento, esercizio o difesa di un diritto, decorso il quale sono cancellate.

Articolo 4

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

- 4.1 All'ora fissata nell'Avviso di Convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dall'articolo 13.1 dello Statuto. Ove occorra procedere alla designazione del Presidente da parte dei presenti, la relativa votazione è diretta dall'amministratore presente più anziano di età o, in mancanza, dal presidente del collegio sindacale.
- 4.2 Il Presidente è assistito nella redazione del verbale, quando non sia affidata a un notaio, da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso ai sensi dell'articolo 13.4 dello Statuto. Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione. L'eventuale effettuazione e conservazione di registrazioni dei lavori sono disciplinate dal paragrafo 3.6.
- 4.3 Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
- 4.4 Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati, nonché da un ufficio di presidenza, anche ai fini di cui all'articolo 12.6 dello Statuto.
- 4.5 Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.
- 4.6 Il Presidente comunica il numero degli aventi diritto intervenuti, indicando altresì il capitale da essi rappresentato e il numero dei diritti di voto ad essi spettanti, tenuto conto della maggiorazione del diritto di voto di cui all'articolo 6 dello Statuto. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
- 4.7 Il Presidente dà atto delle modalità di svolgimento dell'Assemblea, dell'eventuale impiego di mezzi di telecomunicazione, dell'eventuale effettuazione e conservazione di registrazioni dei lavori e, sulla base delle verifiche effettuate, del funzionamento dei relativi sistemi, nonché delle modalità adottate per l'identificazione dei partecipanti e per l'esercizio dei diritti assembleari.
- 4.8 Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e dichiara l'Assemblea deserta. Ove il consiglio di amministrazione si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 11.4 dello Statuto, il Presidente rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Articolo 5

Ordine del giorno

- 5.1 Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del paragrafo 4.3, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può



seguire un ordine diverso da quello risultante dall'Avviso di Convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Articolo 6

Interventi e repliche

- 6.1 Il Presidente regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
- 6.2 Gli aventi diritto possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. Gli aventi diritto possono altresì formulare proposte, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e dallo Statuto. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.
- 6.3 Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi, assicurando parità di trattamento tra gli aventi diritto e tenendo conto, ove applicabile, dell'ordine di ricezione delle richieste, della pertinenza rispetto agli argomenti in discussione e delle esigenze di ordinato svolgimento dei lavori.
- 6.4 Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del paragrafo 4.3, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.
- 6.5 Coloro che hanno chiesto la parola hanno la facoltà di breve replica.
- 6.6 Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina la durata degli interventi e delle repliche (in misura non inferiore a 5 (cinque) minuti e non superiore a 10 (dieci) minuti per ciascun intervento) al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.
- 6.7 Le domande presentate prima dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 11.7 dello Statuto, entro il termine previsto dalla normativa applicabile, sono trattate secondo le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione. Il Presidente può disporre che alle domande aventi il medesimo contenuto sia fornita risposta unitaria. La Società può non fornire risposta quando le informazioni richieste non siano pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno, siano già disponibili, anche in formato "domanda e risposta" in un'apposita sezione del sito *internet* della Società, ovvero non possano essere comunicate in ragione di obblighi di riservatezza o di altra legittima causa, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
- 6.8 Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.





Articolo 7

Sospensione e rinvio dell'Assemblea

- 7.1 Nel corso della riunione il Presidente, allo scopo di consentire la predisposizione delle risposte agli interventi e comunque in tutti i casi ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un periodo non superiore a due ore, ovvero per il tempo ragionevolmente necessario a ripristinare il funzionamento dei mezzi di telecomunicazione o degli strumenti di voto.
- 7.2 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2374 del codice civile, l'Assemblea, con delibera favorevole della maggioranza dei voti rappresentati, può decidere di aggiornare i lavori stabilendo le modalità, il giorno e l'ora della prosecuzione entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a trenta giorni.

Articolo 8

Poteri del Presidente

- 8.1 Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente.
- 8.2 Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.
- 8.3 Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
- 8.4 Il Presidente può adottare misure proporzionate per prevenire o interrompere condotte idonee a compromettere la sicurezza, la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati nel corso dell'Assemblea, il regolare funzionamento dei sistemi di collegamento o di voto e l'ordinato svolgimento dei lavori.
- 8.5 Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del Regolamento Assembleare. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre, nei confronti delle persone precedentemente ammonite, l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione ovvero, in caso di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, la disabilitazione o la sospensione del collegamento. La misura è proporzionata alla condotta e limitata al tempo strettamente necessario a ripristinare il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

Articolo 9

Operazioni preliminari

- 9.1 Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli esclusi a norma dell'articolo 8, salvo che persistano le ragioni che ne hanno determinato l'allontanamento.



- 9.2 Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.
- 9.3 Prima di ogni votazione, il Presidente verifica la permanenza del *quorum* costitutivo e dà atto del capitale rappresentato in Assemblea e del numero dei diritti di voto esercitabili ai fini della relativa deliberazione, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 6.11 e 6.20 dello Statuto in materia di maggiorazione del diritto di voto.

Articolo 10

Votazione

- 10.1 Il Presidente stabilisce, prima dell'apertura della discussione, l'ordine delle votazioni e le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti, con esclusione del voto segreto ai sensi dell'articolo 13.2 dello Statuto, e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Le modalità adottate devono consentire l'identificazione del votante, la rilevazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti, nonché la riconducibilità del voto al capitale rappresentato e ai diritti di voto spettanti a ciascun votante, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
- 10.2 Qualora il voto sia espresso mediante strumenti elettronici o mezzi di telecomunicazione, il Presidente impartisce le istruzioni necessarie e può disporre la ripetizione della votazione quando il malfunzionamento abbia influito sulla regolarità o sul risultato della votazione, assicurando la tracciabilità e la correttezza delle operazioni.
- 10.3 In caso di presentazione, da parte degli aventi diritto, di proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno alternative a quelle formulate dal consiglio di amministrazione, è prima posta in votazione la proposta del consiglio di amministrazione e, solo nel caso in cui tale proposta sia respinta, sono poste in votazione le altre proposte. Analogamente, in caso di presentazione di mozioni d'ordine, sulle quali non è comunque prevista discussione, ove il Presidente decida di metterle in votazione, sono prima poste in votazione le eventuali proposte del Presidente e, solo nel caso in cui siano respinte, sono poste in votazione le proposte degli altri aventi diritto. Le proposte di delibera o le mozioni d'ordine – ove poste in votazione – presentate dagli aventi diritto sono sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli aventi diritto che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione sia respinta, è posta in votazione la successiva proposta in ordine decrescente di percentuale di capitale rappresentato.
- 10.4 Il paragrafo 10.3 non si applica alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale mediante voto di lista e alle votazioni di ballottaggio, che si svolgono secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 26 dello Statuto e con le modalità stabilite dal Presidente ai sensi del paragrafo 10.1.
- 10.5 Nelle deliberazioni di cui agli articoli 16.3 e 16.4 dello Statuto, le modalità di votazione consentono di rilevare distintamente i voti espressi dai soci non correlati. A tal fine, prima della votazione, il Presidente invita gli aventi diritto a dichiarare l'eventuale sussistenza di un rapporto di correlazione rispetto all'operazione.





- 10.6 Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

Articolo 11

Chiusura dei lavori

- 11.1 Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Articolo 12

Disposizioni finali

- 12.1 Oltre a quanto previsto nel Regolamento Assembleare, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
- 12.2 Il Regolamento Assembleare può essere modificato dall'Assemblea ordinaria. Le modifiche necessarie ad adeguarne le disposizioni a sopravvenute norme imperative sono di competenza del consiglio di amministrazione, fermo restando quanto riservato all'Assemblea dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari o dallo Statuto.
- 12.3 Il Regolamento Assembleare, approvato dall'Assemblea ordinaria del 18 novembre 2026, ha efficacia a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, come definita nello Statuto.

